



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la videosorveglianza
nel territorio di Massagno

Ris. Mun. 21.08.2017

Il Municipio di Massagno, richiamati:

- l'art. 192 LOC
- il Regolamento comunale conc. la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno

o r d i n a:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno del 7 giugno 2013.

Art. 2 Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a proteggere la collettività, prevenire furti e danni alle strutture, a prevenire e reprimere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà comunale o ad uso pubblico.

Art. 3 Principi

¹ È esclusa la videosorveglianza da parte del Comune di aree private, ancorché aperte al pubblico.

² La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater del Codice Penale Svizzero).

³ Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione e l'installazione delle apparecchiature necessarie.
La gestione è affidata a funzionari del Comune.

Art. 4 Utilizzazione

¹ Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.

² La posa di apparecchi di videosorveglianza è decisa dal Municipio.

³ L'ubicazione della videosorveglianza è la seguente:

- edifici ed aree attigue alle Scuole comunali Nosedo;
- edifici amministrativi ed aree attigue al Palazzo comunale, via Motta;
- l'autosilo Santa Lucia;
- il Centro raccolta rifiuti Ciusarella.

Art. 5 Informazione

¹ L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

² In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6 Autorizzazioni

L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati registrati è limitato a funzionari dirigenti designati dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

Art. 7 Protezione dei dati

¹ Il Municipio adotta tutte le misure per impedire l'entrata nei locali e l'uso delle attrezzature, prescrive codici protetti di accesso per la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati.

² Trascorsi massimo 7 giorni di registrazione delle immagini, le stesse vengono automaticamente eliminate dal sistema informatico.

Art. 8 Entrata in vigore

¹ La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

² La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni norma precedentemente emanata in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco:

arch. G. Bruschetti

La Segretaria:

Lorenza Capponi

La presente ordinanza è pubblicata dal 22.08.2017 al 22.09.2017.

La modifica all'art 4 è pubblicata dal 16.01.2019 al 14.02.2019.

La modifica dell'art. 7 cpv. 2 è pubblicata dal 02.06.2021 al 02.07.2021.